


INTERROGAZIONE
sul divieto del lavoro domenicale
(art. 65 LOC e art. 34 Reg. Com.)

Premesso che:

1. La legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (RS 822.11 – LL) è applicabile a tutte le aziende pubbliche e private, fatte salve le eccezioni previste agli art. 2-4.
2. La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati.
3. A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni di esercizio.
Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori.
4. La durata massima della settimana lavorativa è di 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici ed altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto e 50 ore per tutti gli altri lavoratori.



*Dir. Amministrazione
Sec. 106 curato
J. J. J.*

5. Il lavoro svolto tra le 6 e le 20 è considerato lavoro diurno, quello svolto tra le 20 e le 23 lavoro serale.

Il lavoro diurno ed il lavoro serale non richiedono alcuna autorizzazione.

Il lavoro diurno e serale del singolo lavoratore deve rimanere compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario.

6. Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno :

- a) un quarto d'ora, se dura più di cinque ore e mezzo;
- b) mezz'ora, se dura più di sette ore;
- c) un'ora, se dura più di nove ore.

Le pause contano come lavoro, quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro.

7. L'occupazione fuori del lavoro aziendale diurno e serale è vietata.

Le deroghe al divieto di lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione.

8. **Il lavoro è vietato nell'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica.**

Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione.

Il lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici od economici.

Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno.

Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento.

9. L'Ufficio federale autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale il lavoro domenicale temporaneo.

Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso.

10. I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.

11. Il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all'anno e ripartirli diversamente secondo le regioni.

12. Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono parzialmente o totalmente determinate norme della legge sul lavoro, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione.

13. Le piccole aziende artigianali, in particolare, sono esonerate dall'obbligo d'autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale se necessari per la loro attività.

14. Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazioni di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati la domenica.

15. Dette disposizioni speciali possono essere stabilite in particolare per:
 - a) gli istituti di educazione e d'insegnamento, le opere sociali, gli ospedali, le cliniche, i gabinetti medici e le farmacie;
 - b) gli alberghi, i ristoranti, i caffè e le aziende che li approvvigionano in occasione di manifestazioni speciali, come anche le aziende di spettacolo;
 - c) le aziende che servono il turismo o la popolazione rurale.

16. Il Consiglio federale è competente ad emanare:
 - a) disposizioni per ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge;
 - b) disposizioni esecutive intese a precisare singole disposizione della legge;
 - c) disposizioni amministrative destinate alle autorità di esecuzione e vigilanza.

17. L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni.

I Cantoni designano le autorità di esecuzione e l'autorità di ricorso.
I Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto biennale sull'esecuzione.

18. La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e delle ordinanze da parte dei Cantoni.

Essa può dare istruzioni alle autorità cantonali di esecuzione.

19. I lavoratori o la loro rappresentanza nell'azienda hanno diritto di essere consultati sulle questioni seguenti:

a) tutti i casi concernenti la protezione della salute;

b) l'organizzazione della durata del lavoro e la pianificazione della griglia oraria;

c) i provvedimenti previsti dall'art. 17 e in caso di lavoro notturno.

Il diritto di essere consultati comprende quello di essere sentiti su talune questioni e di discuterne, prima che il datore di lavoro prenda una decisione, come anche il diritto alla motivazione della decisione, se quest'ultima non tiene in considerazione o considera solo parzialmente, le obiezioni dei lavoratori o della loro rappresentanza nell'azienda.

20. In caso di infrazione alla legge, a un'ordinanza o a una decisione, l'autorità cantonale, l'Ispettorato federale del lavoro o il Servizio medico del lavoro rende attento il contravventore e lo richiama al rispetto della norma o della decisione violata.

Se il contravventore non ottempera al richiamo, l'autorità cantonale prende la decisione voluta, sotto comminatoria della pena prevista nell'art. 292 del Codice penale svizzero.

Se una decisione conforme all'art. 51 cpv. 2 della Legge sul lavoro non è osservata, l'autorità cantonale prende i provvedimenti necessari per ristabilire l'ordine legale.

L'autorità competente è tenuta ad esaminare le denunce per infrazione alla legge, a un'ordinanza o a una decisione e, se la denuncia è fondata, a procedere conformemente agli art. 51, 52 e 53 LL.

Le decisioni dell'autorità cantonale possono essere impugnate davanti all'autorità cantonale di ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione.

21. Il datore di lavoro è punibile se viola le prescrizioni in materia di:
- a) protezione della salute nel lavoro e approvazione dei piani, intenzionalmente o per negligenza;
 - b) **durata del lavoro e del riposo, intenzionalmente;**
 - c) protezione speciali dei giovani e delle donne, intenzionalmente o per negligenza.

Il datore di lavoro è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

22. Il Giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che non debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il Giudice può procedere ad una stima.

Tutto ciò premesso e avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 65 Loc e 34 Reg. com., formulo al Municipio, in rappresentanza del gruppo Insieme a Sinistra, le seguenti domande:

1. Il Municipio è al corrente, se del caso da quando, che, in territorio del Comune di Mendrisio, il centro commerciale denominato Fox Town, è aperto anche alla domenica?
2. Il Municipio ha identificato i datori di lavoro che occupano dei dipendenti durante l'intervallo di tempo (dalle ore 23 del sabato alle ore 23 della domenica) in cui vige il divieto di lavoro domenicale?
3. Il Municipio ha accertato quanti dipendenti lavorano nel centro commerciale Fox Town durante l'intervallo di tempo in cui vige il divieto di lavoro domenicale?
4. Il Municipio ha segnalato alle autorità cantonali e federali competenti l'accertata violazione formale delle norme della LL in materia di divieto del lavoro domenicale presso il centro commerciale Fox Town?

5. Il Municipio ha denunciato al Ministero pubblico la violazione sistematica ed intenzionale dell'art. 18 LL da parte dei datori di lavoro operanti nel centro commerciale Fox Town?
6. Il Municipio ha segnalato, anche informalmente, ai datori di lavoro operanti nel centro commerciale Fox Town che la violazione dell'art. 18 LL comporta di principio l'avvio di un procedimento penale nei loro confronti (art. 59 cpv. 1 lett b LL).
7. Il Municipio ha accertato, anche tramite una stima, a quanto ammontano complessivamente, da quando è violato il divieto del lavoro domenicale vigente in Svizzera fino ad oggi, i guadagni netti conseguiti dai datori di lavoro che gestiscono dei negozi presso il centro commerciale Fox Town durante l'intervallo di tempo in cui vige il divieto di lavoro domenicale?
8. Il Municipio è in grado di valutare, anche tramite una stima, a quanto ammonta la quota parte delle imposte comunali dovute e pagate dai datori di lavoro che gestiscono dei negozi presso il centro commerciale Fox Town, con riferimento agli utili conseguiti durante l'intervallo di tempo in cui vige il divieto di lavoro domenicale?
9. Considerato che in uno Stato di diritto come la Svizzera, non solo tutti i cittadini ma anche tutte le autorità (federali, cantonali e comunali) sono tenute a rispettare, rispettivamente a far rispettare

l'ordinamento giuridico in vigore, e ciò a prescindere da qualsiasi giudizio di opportunità (di natura politica, ideologica, religiosa, economica o culturale) in merito all'adeguatezza delle norme legali in vigore, ritiene il Municipio di doversi attivare per segnalare alle autorità amministrative e penali competenti la ripetuta ed intenzionale violazione del divieto del lavoro domenicale, previsto dall'art. 18 LL, ed esigere il rispetto della legalità, soprattutto in considerazione dei considerevoli interessi economici e finanziari in gioco?

10. Richiamata l'applicabilità dell'art. 19 LL in materia di possibili deroghe al divieto del lavoro domenicale, il Municipio intende farsi parte attiva presso le autorità cantonali e federali competenti per sostenere l'opportunità di una deroga al divieto del lavoro domenicale fornendo la prova della sua indispensabilità "per motivi tecnici od economici"?
11. Quali provvedimenti intende adottare il Municipio per arginare e disciplinare il traffico veicolare generato dal centro commerciale Fox Town alla domenica, nell'eventualità che venisse concessa dalle autorità federali competenti una deroga al divieto del lavoro domenicale?

Mendrisio, 22 marzo 2012

Rossano Bervini